

COMUNE DI NEMBRO
(Provincia di Bergamo)

**A seguito di
Delibera del Consiglio
Comunale n. 25
Del 31/03/2022**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

SOMMARIO

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 7 - RIMBORSI

Articolo 8 - CONTENZIOSO

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 11 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 12 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 13 - BASE IMPONIBILE

Articolo 14 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 15 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 16 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 17 - ASSIMILAZIONI

Articolo 18 - ESENZIONI

Articolo 19 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 20 - VERSAMENTI

Articolo 21 - DICHIARAZIONE

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 22 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 23 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 24 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 25 - BASE IMPONIBILE

Articolo 26 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 27 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 28 - VERSAMENTI

Articolo 29 - DICHIARAZIONE

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 30 DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 31 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 32 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 33 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 34 BASE IMPONIBILE

Articolo 35 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 36 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 37 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 38 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 39 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 40 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- Articolo 41 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 42 TARIFFA GIORNALIERA
- Articolo 43 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 44 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Articolo 45 ESENZIONI
- Articolo 46 RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Articolo 47 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Articolo 48 VERSAMENTI
- Articolo 49 DICHIARAZIONE
- Articolo 50 CRITERI PER DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RIFIUTI RACCOLTI A DOMICILIO
- Articolo 51 ACCERTAMENTO
- Articolo 52 RISCOSSIONE
- Articolo 53 CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA

ARTICOLI DA 1 A 29 ... OMISSIS...(NON VIGENTI)

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 30

DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI

(Commento: si riporta di seguito la nuova definizione di rifiuto urbano e quella di rifiuto speciale, come riformate dal D.Lgs. n. 116/2020 (Dal 1° gennaio 2021, art. 183 c. 1, lett. b-ter, sulla base dell'intervento dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116):

RIFIUTI URBANI:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (come introdotti dall'articolo 8 del decreto 116/2020);

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

RIFIUTI SPECIALI:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Sottoprodotto);

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.183 del D.Lgs.152/2006;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.183 del D.Lgs.152/2006;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, dell'art.183 del D.Lgs.152/2006;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.183 del D.Lgs.152/2006;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuto urbano);

i) i veicoli fuori uso.

Articolo 31

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ed eccezione delle aree scoperte operative;
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche non occupate servite da utenze condominiali oppure utenze comuni ad più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono esclusi i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata e relative pertinenze, che risultino inutilizzati, vuoti o chiusi e che non abbiano utenze attive. In caso contrario si applica la tariffa 2.3.

Articolo 32 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, art. unico legge 147 del 2013).
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare o

altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di alloggi affittati in modo saltuario o occasionale, il tributo è dovuto dal proprietario dell'immobile.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 33 SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Nembro relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 34 BASE IMPONIBILE

1. La superficie assoggettabile al tributo viene quantificata nel seguente modo:
 - a) Per quanto concerne le unità immobiliari a destinazione ordinaria (Solo unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A e B): 80% della somma degli ambienti del catasto metrico di tipo A, B e C;
 - b) Per quanto concerne le unità immobiliari a destinazione ordinaria (Solo unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C):
 - Consistenza catastale (Per le sole unità immobiliari aventi un unico vano principale senza accessori);
 - 80% della somma degli ambienti del catasto metrico di tipo A, B e C (Per le sole unità immobiliari aventi vano principale ed accessori);
 - c) Per quanto concerne le unità immobiliari a destinazione speciale (Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, E ed F): Superficie calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147 del 2013);
2. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. E' fatta salva la facoltà del contribuente di produrre documentazione a supporto di una minore definizione della superficie assoggettabile al tributo.

Articolo 35

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31)
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
6. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.
7. Le tariffe approvate entro il termine di cui al comma 6 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è approvata entro tale termine si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Art. 36

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 37

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha

avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte producono effetti:
 - dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
 - dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Art. 38

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla **superficie imponibile** dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 39

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile (IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e non occupati, il tributo è dovuto utilizzando il coefficiente 1.2 e applicando la riduzione stagionale. (come da allegato "B")

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza e fatta salva diversa dichiarazione presentata dall'utente.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con coefficiente 1.1, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il coefficiente applicato sarà, previa presentazione di richiesta documentata, 1.1.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 40

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 41

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 42

TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del canone unico introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, se e quando dovuti.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale e le delibere comunali in applicazione.

Art. 43

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e le unità immobiliari adibite a civile abitazione per le quali le utenze energetiche non possono essere cessate in modo autonomo;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, con altezza inferiore a m. 1,50;
 - gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 44

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

2. Il tributo è ridotto del 60% nella parte variabile per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
3. La superficie delle aree scoperte artigianali utilizzate per lo svolgimento di attività pertinenziali a quella principale, ai fini dell'applicazione del tributo viene conteggiata al 50% della superficie stessa. La superficie delle aree scoperte delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti viene conteggiata al 25% della superficie stessa. La categoria del tributo applicata alle aree scoperte è la medesima di quella riferita all'attività principale o prevalente.
4. I servizi sociali del Comune valuteranno annualmente l'assegnazione di sacchi gratuiti a particolari categorie di contribuenti.
5. Ai sensi dell'art. 9 bis della legge 23/05/2014, n. 80, viene applicata in misura ridotta di due terzi la TARI relativa ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), che percepiscono una pensione nei paesi di residenza.
6. In particolari situazioni di emergenza è facoltà del Comune deliberare annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni in aggiunta a quelle previste nel presente Regolamento.

Articolo 45

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Il tributo non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Nembro che insistono sul suo territorio.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, (ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate).

Articolo 46

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione, stabilita annualmente in base al piano finanziario, della parte variabile della tariffa, a decorrere dal 1° agosto 2014. La riduzione per le utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico, è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune.
2. In qualunque momento potrà essere richiesto, da parte degli incaricati del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare l'effettiva effettuazione della pratica del compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste della suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro oltre alle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni o integrazioni.
4. La cessazione della pratica del compostaggio deve essere comunicata per iscritto compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune.
5. Fino al momento della comunicazione dell'interruzione della pratica, ogni utenza continua ad essere soggetta a controlli periodici da parte degli incaricati del Comune e conseguentemente alle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto del presente regolamento.
6. Non possono richiedere la riduzione i cittadini che praticano il compostaggio sull'orto sociale.
7. La riduzione è concessa solamente al nucleo familiare affittuario o titolare di un diritto reale sul terreno ove si pratica il compostaggio. Una sola compostiera o cumulo/buca può intercettare il rifiuto umido al massimo di 3 nuclei familiari.
8. La gestione del composte o cumulo/buca non deve provocare in modo apprezzabile diffusione di odori molesti per non arrecare disturbo al vicinato.

Articolo 47

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, comprese le superfici di calpestio strettamente necessarie al funzionamento di quelle attrezzature e le superfici dei magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti). Rimangono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere.
3. In particolare non sono soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.
4. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale sono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione sulla superficie nella misura del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata su richiesta motivata di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - Comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, e allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 48

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
2. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00.
3. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti gli avvisi pagamento
4. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti terzi aventi i requisiti di legge.
5. Le scadenze dei pagamenti vengono stabilite annualmente con apposita delibera.

Articolo 49 DICHIARAZIONE

Obbligo di dichiarazione:

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro 30 giorni** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, **utilizzando** gli appositi moduli.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice

- fiscale);
- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni hanno la possibilità di registrare l'omessa denuncia d'ufficio.

Articolo 50

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RIFIUTI RACCOLTI A DOMICILIO

1. Il prezzo di vendita dei sacchi per la raccolta differenziata, il costo al litro del bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti organici e il costo dovuto per i conferimenti effettuati presso la piattaforma ecologica, sono determinati dalla Giunta Comunale, in relazione alle spese che l'ente gestore sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi.
2. Dal 1° gennaio 2023 il conferimento del rifiuto organico dalle utenze non domestiche (o in alternativa da condomini) a mezzo di bidoni carrellati da 60, 120 o 240 Lt. dovrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di bidoni carrellati forniti dal Comune di Nembro con relativo numero e logo. Non verranno svuotati i bidoni carrellati contenenti rifiuto organico senza logo e numero del Comune di Nembro.

Articolo 51 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di accertamento e riscossione, si applica il Regolamento generale delle entrate comunale.

Articolo 52 RISCOSSIONE

1. Il Comune invia ai contribuenti, prima della scadenza della prima rata, un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo dello stesso. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza tramite lo sportello tributi comunale.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento viene inviato un sollecito bonario, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento tributario.

Articolo 53 CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA

Le utenze che conferiscono determinate tipologie di rifiuto, disciplinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, presso l'area comunale attrezzata sita in via Marconi devono corrispondere una tariffa in base alla tipologia ed al peso del rifiuto conferito.

La tariffa da corrispondere per le utenze domestiche è indicata sull'avviso di pagamento del tributo principale dell'anno successivo, mentre per le utenze non domestiche verrà emessa la relativa fattura dal gestore del servizio, se diverso dal soggetto attivo.

Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale.

Articolo 54 FACOLTA' DI CONFERIRE I PROPRI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Il D.Lgs. 116/2020 ha aggiunto all'articolo 198 del Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) il nuovo comma 2 bis, che dispone:

“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”

Si specifica che:

- a) I rifiuti conferiti ad operatori privati debbono essere dichiarati “Avviati al recupero”, sempre, quindi non possono essere conferiti se l'operatore li dovesse “Avviare a smaltimento”;
- b) La scelta di servirsi del servizio pubblico o di operatori privati deve essere comunicata al proprio comune anticipatamente e per un periodo non inferiore a 5 anni, fatta salva la possibilità di ritornare al servizio pubblico prima della scadenza, mediante specifica richiesta, che il gestore pubblico “Può accogliere”
- c) Nel caso di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti (Ed avviati obbligatoriamente al “Recupero”) si ottiene l'esenzione della sola “Quota variabile” della tariffa;

- d) In caso di conferimento agli operatori privati di una parte dei rifiuti prodotti, si ottiene una riduzione della "Quota variabile", riduzione più o meno proporzionale alla quantità dei rifiuti conferiti;
- e) Il termine entro il quale le imprese devono comunicare al Comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, è fissato al 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- f) L'art. 3 della delibera ARERA n. 15/2022 fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine di presentazione della documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviati a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente a quello in cui si chiede l'esonero o la riduzione della quota variabile.

Articolo 55

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno di approvazione.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Tabella nel caso di Comune con più di 5.000 abitanti:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">01. Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, poste, sindacati, partiti02. Cinematografi, teatri03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi05. Stabilimenti balneari06. Esposizioni, autosaloni07. Alberghi con ristorante08. Alberghi senza ristorante09. Case di cura e riposo10. Ospedali11. Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici12. Banche e istituti di credito13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, oreficerie, ortopedia, arredamento, auto-moto-biciclette, profumeria, ottica, colorificio, gioiellerie ed altri beni durevoli14. Edicole, farmacia, tabaccaio, erboristeria, plurilicenze15. Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, videoproduzioni, bottega d'arte, videoteca, fotografo, centro telefonico, caccia-pesca, laborat. orefici16. Banchi di mercato beni durevoli17. Attività artig.li tipo botteghe: parrucch., barbiere, estetista, ortop, lavasecco18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, imbianchino, calzolaio, tappezziere, carpentiere, restauro organi, piastrellista, timbrificio, radiatoriparat.19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparaz. biciclette, assistenza riparaz. imp. depuraz. acque21. Attività artigianali di produzione beni specifici: produz. biancheria casa, impresa edile, ingrosso bibite, lucidatura stampi, imp. elettrici, impresa pulizie, impianti termosanitari, imbottigliamento vini22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub23. Mense, birrerie, amburgherie24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, pizza asporto, pasticceria, generi alimentari26. Plurilicenze alimentari e/o miste27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio30. Discoteche, night club38. Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, poste, sindacati, partiti con contenitori carrellati39. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con contenitori carrellati40. Bar, caffè, pasticceria, gelateria con contenitori carrellati41. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, pizza asporto, pasticceria, generi alimentari con contenitori carrellati |
|--|

TARIFFE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
1.1	Domestica n. 1 occupante
1.2	Domestica n. 2 occupanti
1.3	Domestica n. 3 occupanti
1.4	Domestica n. 4 occupanti
1.5	Domestica n. 5 occupanti
1.6	Domestica n. 6 o + occupanti
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, poste, sindacati, partiti
2.2	Cinematografi e teatri
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2.4	Campeggi, distributori carburanti, imp.sportivi
2.6	Esposizioni, autosaloni
2.7	Alberghi con ristorante
2.8	Alberghi senza ristorante
2.9	Case di cura e riposo
2.11	Uffici, agenzie, studi medici
2.12	Banche, istituti di credito e studi professionali
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, oreficerie, ortopedia, arredamento, auto-moto-biciclette, profumeria, ottica, colorificio, gioiellerie ed altri beni durevoli
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, plurilicenze
2.15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, videoproduzioni, bottega d'arte, videoteca, fotografo, centro telefonico, caccia-pesca, laborat.orefici
2.17	Attività artig.li tipo botteghe: parrucch., barbiere, estetista, ortop., lavasecco,

2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, imbianchino, calzolaio, tappezziere, carpentiere, restauro organi, piastrellista, timbrificio, radiatoriparat.
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparaz. biciclette, assistenza riparaz.imp.depuraz. acque
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici:produz.biancheria casa, impresa edile, ingrosso bibite, lucidatura stampi, imp.elettrici, impresa pulizie,impianti termosanitari, imbottigliamento vini
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
2.23	Mense, birrerie, amburgherie
2.24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, pizza asporto, pasticceria, generi alimentari
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
2.30	Discoteche, night club
2.38	Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, poste, sindacati, partiti con contenitori carellati
2.39	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con contenitori carellati
2.40	Bar, caffè, pasticceria, gelateria con contenitori carellati
2.41	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, pizza asporto, pasticceria, generi alimentari con contenitori carellati